

# "GAL DEL LARIO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

## **Regolamento per l'affidamento di lavori forniture e servizi**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

a) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria si applica integralmente la disciplina del Codice dei contratti Dlgs 163/2006 e.s.m.

b) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica la disciplina di cui all'art. 125 del Codice dei contratti D.lgs 163/2006 e.s.m e del presente regolamento.

**2.** Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

### **Art. 2 – Limiti di applicazione esecuzione in economia**

**1.** I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. (art 125 comma 5 D Lgs. n. 163/2006).

Il ricorso all'esecuzione in economia per forniture e servizi è ammesso fino all'importo di 211.000 euro IVA esclusa (art. 11, DPR n. 384/2001 - art 28 comma 1 lett. b1 e 125 comma 9 D Lgs. n. 163/2006).

**2.** E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di forniture o servizi.

**3.** Il limite di cui al comma 1 viene adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa in materia.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione in economia**

**1.** L'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- a cottimo fiduciario;

**2.** Sono in amministrazione diretta le prestazioni per le quali non occorre l'intervento di alcun appaltatore in quanto eseguite dal personale interno all'Ente e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà od in uso dell'Ente.

**3.** Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi che avvengono mediante affidamento a terzi.

### **Art. 4 – Lavori acquisibili in economia**

1. Nell'ambito delle categorie generali (1) e nei limiti di importo definiti dalla legge (2) possono essere eseguiti in economia, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione degli edifici e impianti di proprietà o acquisiti in uso a vario titolo dalla Società;

b) consolidamento e stabilizzazione dei versanti ed interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idrogeologica finanziati ai sensi delle vigenti Leggi e Accordi di programma quadro e/o compresi nei Programmi pluriennali qualora i tempi occorrenti per lo svolgimento delle ordinarie procedure di affidamento possano aggravare lo stato dei dissesti, recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità o produrre aumento dei costi dell'intervento;

c) manutenzione della viabilità e delle opere accessorie di regimazione e presidio idraulico;

d) realizzazione di opere o manufatti finalizzati alla protezione civile;

e) interventi compresi nei Piani per la Manutenzione Ordinaria del territorio.

2. L'affidamento di lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano può avvenire anche secondo la disciplina speciale definita dalla legge.(3)

*1 Cfr. art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006: « I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

*a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*

*b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;*

*c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;*

*d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*

*e) lavori necessari per la compilazione di progetti;*

*f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».*

*2 Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006: «I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro».*

*3 Art. 17, legge 31 gennaio 1994 n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane.*

## **Art. 5 – Forniture e servizi in economia**

**1.** Possono essere effettuate in economia, nei limiti di importo e oltre ai casi definiti dalla legge (Art. 125, co. 9 e art. 125, co. 10, dlgs. n. 163/2006), le spese relative alla acquisizione dei seguenti beni e servizi:

**a.** assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;

**b.** organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, degli amministratori e dei dipendenti;

**c.** organizzazione e partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituti ed amministrazioni varie;

**d.** pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di informazione, anche telematici;

**e.** acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

**f.** servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

**g.** stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunitari;

**h.** servizio di rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie nonché restauro anche di altri beni mobili;

**i.** fornitura di cancelleria, oggettistica, mobilio, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici e servizi, macchine e relative manutenzioni, materiali per disegno, compresi materiali per la fotografia e per la diffusione sonora e visiva;

**j.** spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie e premiazioni – servizi per iniziative di rappresentanza, ospitalità, riconoscimenti;

**k.** acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, terminali, personal computers, apparecchiature informatiche, telefoniche e telematiche, stampanti, materiali e servizi informatici, telefonici, telematici di vario genere, utilizzati da uffici e servizi della società;

**l.** acquisto, noleggio e relative riparazioni e manutenzioni, di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunitari;

**m.** spese per servizi contabili, fiscali, legali;

**n.** spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

**o.** manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi, compreso il rifornimento di carburante, la tassa di immatricolazione e di circolazione;

**p.** polizze di assicurazione e servizi assicurativi;

**q.** fornitura di vestiario e relativi accessori, compresi i dispositivi di protezione individuale al personale dipendente nonché servizio di lavaggio e manutenzione;

**r.** fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili, di acqua, di energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;

**s.** manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

**t.** riproduzioni eliografiche, stampa e copie di elaborati tecnici;

- u.** servizio di trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
  - v.** servizi postali, telefonici, telegrafici;
  - w.** servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
  - x.** forniture di arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi e per il verde pubblico;
  - y.** acquisto di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  - z.** servizi di consulenza, indagini, studi, rilevazioni e statistica;
  - aa.** prestazioni per i servizi socio assistenziali e culturali, allestimenti di mostre, spettacoli, concerti e convegni.
- 2.** L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché simili alle tipologie innanzi indicate e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.
- 3.** Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a)** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b)** completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, comunque entro il limite di spesa del 50% dell'importo del contratto principale;
  - c)** acquisizione di forniture e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d)** eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 6 - Competenza e responsabilità del procedimento e decisione a contrarre**

Sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione assunte attraverso l'approvazione di programmi, progetti, il Presidente o il Direttore ove nominato, provvede, qualora necessario, all'acquisto di bene e servizi attivando le relative procedure per individuare i fornitori, definire i contratti, per controllare la loro corretta esecuzione ed infine procedere al pagamento delle prestazioni, attenendosi a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Presidente del GAL DEL LARIO S.c.a.r.l. o il Direttore, ove nominato, è il Responsabile del procedimento per l'affidamento delle forniture e servizi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006

#### **Art. 7 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. L'acquisizione di lavori con contratto di cottimo avviene con:

- a) trattativa diretta per i lavori di importo non superiore a quello stabilito dalla legge (40.000,00 euro - Art. 125, co. 8, d.lgs. n. 163/2006).
- b) procedura negoziata cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per lavori di importo superiore a quello stabilito dalla legge.

2. L'acquisizione di forniture e servizi con contratto di cottimo avviene con:

- a) trattativa diretta per forniture e servizi di importo non superiore a quello stabilito dalla legge (Art. 125, co. 11, dlgs. n. 163/2006 (€ 20.000));
- b) procedura negoziata cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per forniture e servizi di importo superiore a quello stabilito dalla legge. (Art. 125, co. 11, d.lgs. n. 163/2006 (€ 20.000))

3. Gli operatori economici con cui instaurare la trattativa sono individuati dal Presidente o dal Direttore ove nominato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, a seguito di indagine di mercato, o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Comunità montana, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

4. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture, si applicherà il principio della prevalenza economica.

5. Nel rispetto dei limiti di valore sopra stabiliti, il Presidente o il Direttore, ove nominato, valutano l'utilità e la convenienza di interpellare un numero maggiore di operatori economici o di indire una procedura aperta o ristretta.

6. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di farla rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

### **Art. 8 - Modalità di affidamento dei lavori, forniture e dei servizi in economia**

**1** L'affidamento dei lavori dei servizi e delle forniture in economia avviene nel rispetto delle seguenti procedure::

A) Lavori Forniture e servizi di importo fino a 50.000 euro IVA esclusa.

La scelta del contraente avviene a trattativa privata diretta, previa indagine di mercato o richiesta di almeno cinque preventivi/offerte effettuata mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, contenenti, di norma:

- l'oggetto dell'intervento/prestazione;
- le caratteristiche tecniche;
- le modalità e i tempi di esecuzione;
- eventualmente, la somma massima disponibile per l'intervento;
- i criteri di affidamento;
- patti, condizioni incluse eventuali penali e garanzie;
- l'informazione circa l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti ed uniformarsi alle condizioni e penalità all'uopo stabilite dall'Amministrazione;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2. Si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi e si procede con affidamento diretto nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00 euro - Art. 125, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 per i lavori ed € 20.000 euro IVA esclusa - art 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 - per forniture e servizi.

**3.** Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro IVA esclusa per l'acquisizione di forniture e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (art. 5, comma 4, DPR n. 384/2001).

**4.** Le offerte ed i preventivi possono pervenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo. Le offerte e i preventivi vengono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.

B) Lavori Forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro fino ai limiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento IVA esclusa.

La scelta del contraente avviene mediante trattativa privata (procedura negoziata) previa gara informale/ufficiosa, con invito ad almeno cinque imprese, indetta con determinazione a contrattare contenente gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità previste nella lettera invito - contenente di norma gli elementi di cui al precedente lettera "A" - e negli atti di gara, idonee comunque a garantirne la segretezza.

L'apertura dei plichi/buste contenenti le offerte deve essere effettuata dal dirigente/responsabile dell'area competente, assistito da almeno un dipendente in qualità di testimone, avvalendosi se occorre dell'assistenza tecnica di consulenti incaricati dalla società in merito a particolari competenze.

Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, contenente l'indicazione delle imprese invitate, delle offerte presentate e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'affidatario. L'affidamento può avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché adeguatamente motivato. Il verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.

Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.

### **Art. 9 - Criteri di affidamento**

**1.** L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o complessivo, che con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nella lettera invito e negli atti di gara.

**2.** Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le sole forniture.

#### **Art.10 - Sistemi automatizzati di scelta del contraente**

**1.** "L'approvvigionamento di forniture e servizi può avvenire anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche di acquisto (gare telematiche e mercato elettronico), in applicazione dei criteri e delle modalità di espletamento di cui al D.P.R. 04/04/2002 n. 101 e ss.mm.ii."

#### **Art. 11 – Penali e garanzie**

**1.** Nel caso di inadempimento imputabile all'impresa affidataria di forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella lettera invito o negli atti di gara.

**2.** L'Amministrazione, decorso il termine massimo di quindici giorni, dopo formale diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura o servizio a spese dell'affidatario salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

**3.** La cauzione a garanzia dell'adempimento della prestazione di forniture o servizi può non essere richiesta, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, in caso di affidamento per importi inferiori a 50.000 euro.

**4.** Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara. Alla scadenza del contratto la cauzione deve essere svincolata da parte del dirigente/responsabile competente.

#### **Art. 12 – Verifica della prestazione e liquidazione**

**1.** Le prestazioni di lavori forniture e servizi affidate con le procedure in economia sono di norma soggette a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione, o comunque nei termini e modalità stabilite nella lettera invito e negli atti di gara.

**2.** Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche questo viene affidato ad uno o più consulenti esperti, in contraddittorio con l'impresa affidataria; del collaudo viene redatto verbale, con le modalità previste nella lettera invito o negli atti di gara.

**3.** L'esito positivo del collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione apposta anche mediante "nulla-osta/visto" in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione della spesa per lavori, fornitura o servizio.

**4.** La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.

**5.** Il pagamento è disposto entro il termine di trenta giorni (o il diverso termine stabilito nella lettera invito o negli atti di gara ed accettato dall'impresa affidataria) dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

#### **Art. 13 – Formazione del contratto**

**1.** Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo non superiore a 50.000 euro IVA esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di corrispondenza commerciale.

**2.** In caso di importi superiori a 50.000 euro IVA esclusa si procede alla stipula del contratto.

#### **Art. 14 – Norma di rinvio**

**1.** Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel DPR n. 384/2001, D.lgs 163/2006, nel codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

